



STATUTO

Federazione Sicula Palermo “M. Morano “ Exallievi ed Exallievi delle Figlie di Maria Ausiliatrice

APPROVATO CON DELIBERA DELL’ASSEMBLEA DI FEDERAZIONE N. 1 DEL 15 OTTOBRE 2022

1. DEFINIZIONE

- 1.1 La Federazione Sicula Palermo “Madre Morano” delle Exallievi e degli Exallievi delle Figlie di Maria Ausiliatrice, di seguito denominata anche solo Federazione, è una associazione laicale senza scopo di lucro sia diretto che indiretto, promossa dall’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice (o Salesiane di Don Bosco). Come tale è un gruppo della Famiglia Salesiana, nella quale il Rettor Maggiore – successore di Don Bosco – è padre e centro di unità.
- 1.2 Essa si pone nella società come naturale espressione laicale dello spirito salesiano che opera nelle diverse realtà socio-culturali soprattutto del territorio.
- 1.3 L’ Federazione non aderisce ad alcun partito politico e non persegue fini di lucro né diretti, né indiretti. Per cui è espressamente vietata la distribuzione degli avanzi di gestione.
- 1.4 La Federazione è costituita a tempo indeterminato e i contenuti e la sua struttura sono democratici.
- 1.5 La Federazione è un’entità autonoma che nasce e si riconosce come parte integrante della struttura organizzativa della Confederazione Mondiale delle Exallievi/i delle Figlie di Maria Ausiliatrice, con la quale condivide le finalità e la spiritualità.

2. MEMBRI

- 2.1 La Federazione accoglie membri di tutte le religioni.
- 2.2 Possono diventare membri effettivi della Federazione le Unioni locali della Federazione e coloro le/i quali:
 - hanno assunto nella propria vita i valori salesiani;
 - presentano domanda di associazione e versano la quota sociale. L’adesione decorre dalla data di ammissione del Consiglio di Unione.
- 2.3 Ogni associata/o
 - accetta il presente Statuto e si impegna a rispettarlo;
 - versa annualmente la quota di adesione stabilita dal Consiglio, secondo gli orientamenti dell’Assemblea della Federazione.
- 2.4 La quota associativa non è rivalutabile, ossia non può incrementare di valore né può generare redditi di sorta; è intrasmissibile, ossia non può essere ceduta, né rimborsata, né donata, né può essere oggetto di successione.
- 2.5 Il rapporto associativo è a tempo indeterminato e può cessare solamente per recesso, esclusione o decadenza o di morte.
Qualora l’associata/o rivelasse comportamenti lesivi della vita associativa, dopo che sarà stata tentata una riconciliazione, potrà essere allontanata/o in virtù del giudizio del Collegio dei Probiviri della Confederazione.
Il rapporto associativo decade nel caso di mancato pagamento della quota annuale entro un anno dal termine dell’anno sociale.

- 2.6 Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri, e godono del pieno elettorato attivo e passivo; hanno diritto di partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'associazione
- 2.7 La Federazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei propri fini. La Federazione, comunque, in caso di necessità, e nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o alla qualificazione o specializzazione delle sue attività, può assumere personale dipendente, avvalersi di lavoro autonomo o regolato da nuove tipologie man mano in essere, ma sempre in ottemperanza alle leggi vigenti.

3. SEDE E STRUTTURA

- 3.1 La sede legale è stabilita in Palermo presso l'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice "S. Giuseppe" Viale Regione Siciliana, 2000.
- 3.2 La Federazione è costituita dalle Unioni locali delle Exallieve/i delle Figlie di Maria Ausiliatrice che operano nel territorio di competenza di questa Federazione. Il territorio di competenza della Federazione è stabilito dal Consiglio della Confederazione Mondiale delle Exallieve/i delle Figlie di Maria Ausiliatrice.
- 3.3 Le Unioni sono parte integrante dell'organizzazione della Federazione Sicula "M. Morano" e si pongono come:
- naturale espressione locale dell'attività della presente Federazione;
 - naturale strumento che accoglie le istanze delle associate/i.

4. FINALITA'

- 4.1 La Federazione:
- a) Svolge attività di utilità sociale in favore di associati e di terzi, partecipa alla missione educativa dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA) e negli ambienti in cui opera si inserisce con lo stile laicale salesiano che lo caratterizza;
 - b) si impegna per la promozione e l'educazione della donna, la difesa della vita e della famiglia, la cultura educativa della prevenzione e del recupero sociale;
 - c) sostiene la difesa dei diritti umani e della pace;
 - d) favorisce un costruttivo protagonismo giovanile attraverso la promozione di iniziative ed attività a favore dei giovani, in particolare di quelli che vivono situazioni di disagio;
 - e) si pone come movimento di opinione nel dialogo con la realtà socio-culturale, valorizzando i processi della comunicazione sociale, con la possibilità di produrre mezzi comunicazione sociale editoriali e multimediali;
 - f) è aperta al dialogo interculturale e interreligioso e lo favorisce;
 - g) tiene aggiornata e cura la formazione continua delle/degli associati e di terzi, secondo i valori dell'educazione ricevuta. In tale ottica può gestire iniziative di corsi di formazione anche professionali e scuole;
 - h) vive, promuove e sostiene la mutualità tra i membri in fedeltà alle origini;
 - i) è presente nel territorio e, nel rispetto delle proprie finalità, collabora con gli organismi civili ed ecclesiali;
 - j) cura i rapporti con le associazioni laicali, in particolare, con gli Exallieve /e di Don Bosco e con i Cooperatori Salesiani.
 - k) è parte integrante della struttura organizzativa della Confederazione mondiale delle exallieve e degli exallievi delle Figlie di Maria Ausiliatrice.
 - l) Può partecipare liberamente a tutte quelle iniziative di promozione umana, solidarietà e volontariato, che verranno ritenute prioritarie attenendosi alle disposizioni delle leggi vigenti.

- m) Può intraprendere attività recettive e socio – culturali, comprese quelle turistiche, che riterrà opportune per il raggiungimento delle proprie finalità.

5. SPIRITUALITA'

- 5.1 La spiritualità dell'Exallieva/o delle FMA si fonda sul Sistema Preventivo di Don Bosco che si esprime nel trionomio ragione – religione – amorevolezza. Oggi si ripropone come un progetto di educazione integrale che risponde alle più autentiche aspirazioni della persona: *la ricerca della verità, il bisogno di Dio, l'apertura alla relazione*
- 5.2 Si arricchisce inoltre degli elementi carismatici dello stile di vita e di azione di Maria Mazzarello che, con "genio femminile", ha condiviso con Don Bosco lo stesso progetto educativo, ispirato a Maria: "prendersi cura..."; vivere con semplicità e gioia il quotidiano; riempire ogni piccolo gesto dell'esperienza di Dio; inserirsi nel territorio testimoniando e promuovendo la cultura della vita e della solidarietà.

6. RAPPORTO ASSOCIATIVO

- 6.1 Ogni associata/o esercita i propri diritti e adempie gli obblighi propri del rapporto associativo con la Federazione attraverso l'organo di rappresentanza intermedio costituito dall'Unione di appartenenza. Ogni singola/o associata/o potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri della Confederazione Mondiale delle Exallieve/i delle Figlie di Maria Ausiliatrice per denunciare eventuali violazioni dei propri diritti causati dagli organi intermedi di rappresentanza.

7. ORGANI DELLA FEDERAZIONE

- 7.1 Gli organi della Federazione sono:

- Assemblea di Federazione
- Consiglio di Federazione
- Consulta di Federazione
- Collegio dei Revisori

8. L'ASSEMBLEA DI FEDERAZIONE

- 8.1 L'Assemblea della Federazione è composta dalle Presidenti delle Unioni.
- 8.2 L'Assemblea è valida con la partecipazione di almeno il 50% delle Unioni aventi diritto di voto. E' ammessa la delega di partecipazione e di voto da parte della/i Presidenti di Unioni, queste/i possono dare delega ad una Consiglieria/e della propria Unione, sentito il parere del proprio Consiglio. Possono partecipare, senza diritto di voto, tutti i membri degli organi della Federazione ed eventuali uditori invitati dal Consiglio di Federazione.
- 8.3 L'Assemblea è convocata almeno con un anticipo di 10 giorni, tramite lettera circolare contenente l'o.d.g. 1 volta l'anno entro 6 mesi dalla chiusura dell'anno sociale, dalla/dal Presidente di Federazione ovvero su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio di Federazione o di un quinto dei membri dell'Assemblea di Federazione. È presieduta dalla/dal Presidente di Federazione in carica, che nomina una/un o più segretaria/o per redigere il verbale della riunione e una/un o più scrutatrici/ori, ove occorranza.

Essa delibera su ogni argomento sottoposto dal Presidente oltre che su:

- a) l'approvazione delle relazioni organizzativa ed amministrativa (Bilancio) presentate dalla Presidente con l'allegata relazione dei Revisori dei Conti;

- b) gli orientamenti programmatici per l'attuazione delle finalità proprie dell'Associazione;
- c) l'ammontare della quota associativa;
- d) lo Statuto di Federazione o eventuali modifiche, sentito il parere di conformità del Consiglio della Confederazione Mondiale delle Exallieve/i delle Figlie di Maria Ausiliatrice;
- e) gli eventuali Regolamenti attuativi;
- f) l'elezione dei membri del Consiglio di Federazione;
- g) l'elezione dei membri del Collegio dei Revisori;
- h) lo scioglimento della Federazione

- 8.4 Ad ogni Presidente di Unione spetta un voto ogni 10 associate/i iscritte/i alla propria Unione.
Le frazioni di voto sono arrotondate per eccesso.
Le deliberazioni sono valide se assunte con la metà più uno dei voti esprimibili in Assemblea.

9. CONSIGLIO DI FEDERAZIONE

- 9.1 Il Consiglio di Federazione è l'organismo di governo ordinario e straordinario. È composto da un minimo di 9 ad un massimo di 11 membri, che durano in carica un quadriennio e possono essere eletti per più mandati consecutivi.
- 9.2 La cessazione di una/un consiglier/a non comporta la cooptazione di altra/ o Consigliere ma la riduzione del numero dei membri del Consiglio.
- 9.3 Nel caso in cui venga a cessare la maggioranza delle/i Consigliere/i il Consiglio decade dovrà essere immediatamente convocata l'Assemblea da parte della Presidente o del Consigliere più anziano ancora in carica per la costituzione del nuovo Consiglio.
- 9.4 Il Consiglio si riunisce almeno tre volte all'anno dietro convocazione della/del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
Il Consiglio è validamente costituito se, convocato con almeno tre giorni di anticipo, sono presenti almeno un terzo dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti esprimibili.
È presieduto dalla/dal Presidente o da altro membro nominato dal Consiglio.
- 9.5 Il Consiglio svolge compiti di gestione ordinaria e straordinaria ed in particolare:
- a) elegge al suo interno la/il Presidente Federale, la/il Vicepresidente, la/il Tesoriera/e e la/il Segretaria/o;
 - b) attribuisce alle/ai Consigliere/i compiti specifici nel rispetto delle loro competenze;
 - c) definisce l'ammontare della quota sociale.
 - d) promuove, sostiene, organizza incontri di studio per l'attuazione degli orientamenti programmatici deliberati dall'Assemblea Ordinaria di Federazione e/o dall'Assemblea ordinaria della Confederazione;
 - e) predispose il bilancio annuale preventivo e consuntivo dell'amministrazione;
 - f) promuove, occasionalmente, attività marginali previste dalla legislazione vigente a scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro;
 - g) attua gli orientamenti espressi dall'Assemblea di Federazione sulla quota associativa;
 - h) sostiene le Unioni nella formulazione di eventuali Statuti e/o Regolamenti prima che questi vengano sottoposti al parere di conformità del Consiglio Confederale;
 - i) predispose il regolamento elettorale;
 - j) tenendo conto delle indicazioni dell'Assemblea di Federazione, propone i nominativi per la lista dei candidati alle elezioni del Consiglio Confederale, del Collegio dei Probi Viri Confederale e del Collegio dei Revisori Confederali;
 - k) assume, in caso di necessità, personale dipendente e/o si avvale di prestazioni di altre tipologie contrattuali e lavorative;
 - l) può promuovere un organo di formazione e di informazione.

- 9.6 La/il Presidente di Federazione è la/il legale rappresentante della Federazione. Per singoli atti o categorie di atti il Consiglio potrà delegare, anche a terzi non Consigliere/i, la rappresentanza della Federazione.
- 9.7 Qualora un membro del Consiglio non partecipi ad almeno tre riunioni consecutive, il Consiglio potrà deliberarne la decadenza dalla carica, dopo aver considerato le motivazioni delle assenze.
- 9.8 Ai membri del Consiglio non spetta alcuna remunerazione fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nell'adempimento del servizio, nei limiti stabiliti dal Consiglio e dalle disponibilità economiche.
- 9.9 Le/i candidate/i alla nomina di Consigliera/e di Federazione devono essere presentate dai Consigli di Unione almeno un mese prima.
- 9.10 Al termine del mandato la/il Presidente di Federazione diventa Presidente onoraria/o. Su invito, può partecipare alle Assemblee e ai Consigli, senza diritto di voto.
- 9.11 La Delegata di Federazione partecipa a tutti i Consigli.

10. INCARICHI DEL CONSIGLIO DI FEDERAZIONE

- 10.1 La/Il Presidente di Federazione è' la/il legittima/o rappresentante legale della Federazione Sicula Palermo nell'Ispettorato delle Figlie di Maria Ausiliatrice, di fronte ai Gruppi della Famiglia Salesiana, alle Istituzioni Ecclesiastiche e Civili presenti sul territorio. Pertanto, rappresenta la Federazione, ha potere di firma e di comparizione in giudizio in nome e per conto della Federazione. Può, inoltre, accendere conti correnti e compiere tutte le altre operazioni possibili. Essa è inoltre la/il rappresentate della Federazione ai sensi dell'articolo 9.6

- 10.2 Nell'ambito della Federazione la/il Presidente, in spirito di servizio, promuove l'unità, coordina le iniziative in accordo con la Delegata di Federazione, stimola la capacità propositiva delle Unioni.

In particolare svolge i seguenti compiti:

- a) trasmette gli orientamenti e le direttive del Consiglio Confederale;
- b) convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Federazione;
- c) presenta all'Assemblea la relazione organizzativa annuale della Federazione, chiedendo apporti e l'approvazione finale della stessa;
- d) se lo ritiene necessario, invia all'Assemblea o al Consiglio persone competenti con funzioni di consulenza.
- e) In caso di urgenze può intraprendere concrete iniziative, chiedendo la ratifica al primo Consiglio utile.

- 10.3 La/il Vice Presidente è la/il prima/o collaboratrice/ore della/del Presidente nell'impegno di promuovere la vita associativa e la/lo sostituisce a tutti gli effetti, in caso di assenza o necessità. Assolve i seguenti compiti di legge, esonerando gli aventi diritto da ogni verifica di poteri:

- a) stabilisce rapporti d'intesa e di collaborazione tra i membri del Consiglio
- b) promuove e segue la formazione delle/dei Dirigenti di Unione, in accordo con la Presidente e il Consiglio e in collaborazione con la Delegata di Federazione.
- c) in caso di cessazione della carica della/del Presidente, la/il Vicepresidente la/lo sostituisce temporaneamente sino alla scadenza del mandato.

- 10.4 La/il Segretaria/o è responsabile delle pratiche di ufficio richieste dal buon funzionamento della Federazione. Svolge i seguenti compiti:

- a) redige i verbali delle adunanze del Consiglio;
- b) redige gli atti e le deliberazioni degli organismi e i documenti ufficiali della Federazione;
- c) cura la corrispondenza;

- d) tiene aggiornato l'archivio ed ha cura della documentazione storica della Federazione;
- e) aggiorna il libro di Federazione delle Associate e degli Associati.
- f) offre alle Segretarie/i delle Unioni orientamenti relativi al loro compito.

10.5 La/il Tesoriera/e è corresponsabile con il Consiglio della gestione amministrativa della Federazione, d'intesa con la/il Presidente, svolge i seguenti compiti:

- a) registra le entrate e le uscite, tenendo aggiornato il registro della contabilità e dell'inventario.
- b) Ai fini della trasparenza nei confronti dei Membri della Federazione la/il Tesoriera/e terrà un registro di cassa, funzionante in modo cronologico ad Entrate ed Uscite e dal quale verranno rilevati i dati per il rendiconto annuale della Federazione;
- c) è responsabile con la/il Presidente per la redazione del rendiconto economico finanziario della gestione nonché il bilancio preventivo;
- d) gestisce i depositi bancari e postali nonché gli investimenti finanziari della Federazione;
- e) in casi urgenti può affrontare, con l'approvazione della/del Presidente, spese straordinarie non previste in bilancio dandone poi relazione al Consiglio di Federazione per la ratifica.
- f) offre alle Tesoriere/i di Unione orientamenti relativi ai loro compiti.

10.6 Le/i Consigliere/i collaborano nel servizio di animazione della vita associativa della Federazione. All'interno del Consiglio assumono compiti specifici in rapporto alla loro competenza e disponibilità, in particolare:

- a) curano le relazioni con i Gruppi della Famiglia Salesiana e le Istituzioni ecclesiastiche e civili;
- b) riservano una particolare attenzione alle Exallieve/i giovani, ammalate/i, e sofferenti; alla realtà della famiglia, alla promozione della donna e vita, al mondo del lavoro, della scuola e della comunicazione sociale e della prevenzione;
- c) sostengono ed incoraggiano il volontariato sociale ed internazionale,
- d) collaborano nella preparazione dei congressi o convegni indetti dalla /dal Presidente e nella realizzazione di eventuali iniziative promosse dal Consiglio stesso.

10.7 La Delegata di Federazione, incaricata dall'Ispettrice dell'Istituto delle FMA del territorio di competenza rappresenta l'Istituto nell'animazione e accompagnamento formativo della Federazione.

La Delegata di Federazione

- a) partecipa a tutti i Consigli e alle Assemblee di Federazione ed esprime il suo parere senza diritto di voto;
- b) cura in particolare i contatti con le Delegate di Unione e offre gli orientamenti relativi al loro servizio;
- c) mantiene il collegamento con la Delegata Confederale;
- d) promuove e segue la formazione delle/dei Dirigenti di Unione, in accordo con la Presidente ed il Consiglio e in collaborazione con la Vice Presidente di Federazione;
- e) trasmette alla Federazione gli orientamenti dell'Istituto delle FMA e all'Ispettorato le linee guida della Federazione.

11 LIBRO DI FEDERAZIONE DELLE ASSOCIATE E DEGLI ASSOCIATI

11.1 E' il registro ufficiale nel quale sono iscritti i membri effettivi della Federazione. Nello stesso vengono anche registrate le cessazioni del rapporto societario.

11.2 Hanno diritto all'iscrizione, diventando membri effettivi della Federazione, coloro che versano annualmente la quota di adesione.

12 CONSULTA DELLA FEDERAZIONE

- 12.1 La Consulta della Federazione è composta dall'Ispettrice dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA), superiore nel territorio di competenza, dalla Consigliera ispettoriale per la Famiglia Salesiana (ove è prevista), dalla Delegata di Federazione e dai membri del Consiglio di Federazione
- 12.2 La Consulta dell'Associazione si riunisce almeno una volta all'anno dietro convocazione della/del Presidente del Consiglio di Federazione, anche più spesso su richiesta dell'Ispettrice o di almeno un terzo dei suoi membri.
- 12.3 I membri FMA della Consulta partecipano all'Assemblea di Federazione e al Consiglio di Federazione e possono intervenire, senza diritto di voto. Tali Organi, prima di procedere alle deliberazioni, devono sentire il parere dei membri FMA della Consulta .
- 12.4 Finalità della Consulta è tenere vivi nelle Unioni e nelle Comunità delle FMA i valori dell'Associazione. In particolare:
- a) favorire la valorizzazione della risorsa laicale curando rapporti di reciprocità tra l'Associazione e l'Istituto FMA nella autonomia e nella comunione.
 - b) promuovere una continuità educativa come dilatazione coerente del Sistema Preventivo di don Bosco per aiutare i giovani Exallievi/e a diventare corresponsabili delle finalità proprie dell'Associazione;
 - c) condividere riflessioni e iniziative su reciproco impegno a favore della dignità della donna, della vita e della famiglia;
- 12.5 La Delegata di Federazione, nominata dall'Ispettrice, rappresenta l'Istituto nell'animazione nell'accompagnamento formativo della Federazione. Mantiene contatti con la Delegata Confederale e con le Delegate delle Unioni, alle quali offre orientamenti per il loro servizio.

13 COLLEGIO DEI REVISORI

- 13.1 Il Collegio dei Revisori è l'organo di controllo contabile relativamente al perseguimento dei fini istituzionali ed è eletto dall'Assemblea di Federazione. E' composto da tre membri effettivi e 2 supplenti, durano in carica 4 anni e non possono essere rieletti per più di 3 mandati consecutivi.
- 13.2 Il Collegio elegge al proprio interno la/il Presidente.
- 13.3 I revisori possono partecipare e intervenire, senza diritto di voto, all'Assemblea di Federazione, al Consiglio di Federazione.
- 13.4 Nel caso in cui il Collegio rilevi delle irregolarità nella gestione deve darne immediatamente notizia al Consiglio di Federazione.
- 13.5 Ogni associata/o può denunciare al Collegio gli atti della Federazione che ritiene irregolari affinché esso ne tenga conto nello svolgimento del proprio incarico.
- 13.6 In caso in cui un Revisore venga meno per qualunque motivo, il Collegio provvederà alla sua sostituzione per cooptazione, facendo subentrare il più anziano d'età
- 13.7 La carica di revisore è incompatibile con ogni altra carica nell'Associazione a tutti i livelli.
- 13.8 La nomina a membro del Collegio dei Revisori è subordinata ad una adeguata competenza ed esperienza nel campo amministrativo

14 RENDICONTO

- 14.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere approvato dal Consiglio entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio.
- 14.2 Il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla relazione della Presidente e dalla Relazione dei Revisori dei conti.
- 14.3 Alla fine di ogni mandato, il Consiglio redige un rendiconto relativo all'intero periodo di vigenza conforme allo schema indicato al punto precedente e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

15 ORGANO DI STAMPA

- 15.1 La Federazione delle Exallieve e degli Exallievi delle Figlie di Maria Ausiliatrice può avere un suo organo di collegamento, di formazione e di informazione.

16 PATRIMONIO

- 16.1 La Federazione dispone di un patrimonio costituito da:

- a) le quote associative versate dalle associate/i
- b) tutte le offerte, le donazioni, le provvidenze, i sussidi e quant'altro consentito dalla legge;
- c) gli eventuali fondi risultanti dalle eccedenze di bilancio ed i frutti conseguiti dall'impiego del patrimonio della Federazione;
- d) i beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, legati ad eredità, compresi i diritti, acquistati dalla Federazione con le proprie disponibilità o ad Essa donati.

- 16.2 La Federazione delle Exallieve/i delle Figlie di Maria Ausiliatrice non è patrimonialmente responsabile per gli atti delle Unioni.

- 16.3 E' preclusa ogni possibilità di distribuzione, anche indiretta, degli avanzi di gestione nonché dei fondi, delle riserve di patrimonio o del capitale della Federazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. La Federazione ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

- 16.4 In caso di scioglimento della Federazione, l'intero suo patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione avente identiche o analoghe finalità.

17 SCIOGLIMENTO

- 17.1 Lo scioglimento della Federazione è deliberato dall'Assemblea con voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.

- 17.2 In caso di scioglimento della Federazione la sua Assemblea delibererà circa la destinazione dell'intero suo patrimonio ad altra associazione avente analoghe o identiche finalità.

18 DISPOSIZIONI GENERALI

- 18.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e delle leggi in materia.